

Pubblicato il 09/11/2018

N. 02302/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da
1) Curatela del Fallimento della OMISSIS S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Vassallo in Palermo, via Isidoro La Lumia n.19/C;
2) OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Polizzotto in Palermo, piazza Unità D'Italia 4;

contro

1) ANAS S.p.A, per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
2) OMISSIS S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano, sito in Palermo nella Via Nunzio Morello n.40

per l'accertamento e la declaratoria

- dell'obbligo degli Enti resistenti a provvedere alla restituzione alla ricorrente Società Pietro Agnello & C. S.a.s. dei fondi occupati sine titolo, previo il loro ripristino, ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all'acquisizione sanante degli stessi fondi ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- del diritto della ricorrente Racalmuto Carburanti S.r.l. al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e patienti a seguito dell'occupazione illegittima dei fondi di cui trattasi e nell'insieme riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità come infra illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente e, conseguentemente

per la condanna

degli Enti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a provvedere:

- alla restituzione dei fondi occupati sine titulo alla ricorrente Società OMISSIS S.a.s., previo il ripristino, ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all'acquisizione sanante degli stessi fondi ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e patienti dalla ricorrente OMISSIS S.r.l. a seguito dell'occupazione illegittima dei fondi di cui trattasi e nell'insieme riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità come infra illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente,

ed occorrendo per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per l'annullamento

- del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS S.a.s. prot. n. 2065 del 09.06.2014, notificato il 03.12.2014;

- del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS S.a.s. prot. n. 2509 del 28.08.2014, notificato il 03.12.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anas S.p.A e di OMISSIS S.C.P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe le due società ricorrenti (Società OMISSIS S.a.s. in bonis e OMISSIS Srl) hanno esposto:

- che la Società OMISSIS S.a.s. è proprietaria dei fondi siti in Racalmuto nella C.da Zaccanello ed individuati catastalmente al Fg. n. 63, partt. nn. 378, 366, 633, 632, 617, 230, 591,592,593, 594, 651 ove svolge da oltre trent'anni le attività ricettive ed alberghiere descritte nell'allegata perizia;

- che su detti fondi, classificati urbanisticamente come area edificabile e ricompresi nella Zona industriale del Comune di Racalmuto, insistono i beni immobili di proprietà della stessa ricorrente adibiti a stazione di servizio agli utenti della strada con annesso distributore di carburanti ESSO; albergo tre stelle denominato "Hamilton Hotel"; sala convegni; ristorante e bar tavola calda;

rivendita autorizzata di tabacchi; esercizio commerciale di rivendita di varia merceologia, prodotti tipici, souvenir; nonché due edifici rurali contraddistinti catastalmente dalle partt. nn. 39 e 40;

- che le suddetta attività commerciali sono gestite dall'altra ricorrente, OMISSIS S.r.l.;
- che con delibera del C.I.P.E. n. 156 del 02.12.2005 veniva approvato il progetto definitivo dei 'tavoli di adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle — tratto dal Km 9+800 al Km 44+400" e, contestualmente, dichiarata la pubblica utilità delle opere di cui trattasi;
- che in forza della stessa delibera l'ANAS S.p.A. veniva designata quale soggetto aggiudicatore ai sensi del D. Lgs. n. 190/2002;
- che detti lavori venivano aggiudicati all'OMISSIS S.c.p.a., individuata in forza del contratto di affidamento stipulato inter partes il 27.05.2008 quale contraente generale incaricato dell'esecuzione dell'opera, cui veniva affidato il compimento degli atti di esproprio;
- con decreti nn. 08 del 10.03.2009 e 154 dell'01.02.2010 l'OMISSIS S.c.p.a., nella qualità di contraente generale, autorizzava l'occupazione anticipata dei terreni di proprietà della Società Pietro Agnello & C. S.a.s. (su cui insistono le attività commerciali gestite dalla Racalmuto Carburanti Srl) "in pendenza dell'emissione del decreto di esproprio fino al 02/12/2010";
- che con lo stesso provvedimento veniva espressamente prescritto che "il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di efficacia della pubblica utilità".
- che con successivo decreto, prot. n. 566, del 06.10.2010 l'OMISSIS S.c.p.a disponeva la proroga dei termini dell'occupazione d'urgenza come sopra disposta sino "alla data di scadenza della pubblica utilità, efficace fino al 03.10.2012".
- che successivamente, eseguita l'immissione in possesso delle aree come sopra individuate, l'OMISSIS S.c.p.a. avviava i lavori di realizzazione delle opere di cui trattasi la cui concreta esecuzione comportava l'irreversibile trasformazione di buona parte dei fondi di proprietà della Società ricorrente.

Nelle more del procedimento ablatorio come sopra intrapreso il termine di validità, legittimità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sarebbe definitivamente scaduto in data 20.07.2013, così come attestato dal CIPE, Autorità Espropriante, con nota, prot. n. 4937 del 19.11.2014.

Nonostante ciò, in data 03.12.2014 l'OMISSIS Sepa ha notificato i decreti di esproprio impugnati, adottati quando oramai la predetta dichiarazione di pubblica utilità risultava ampiamente scaduta, di modo che l'esproprio così eseguito dovrebbe necessariamente intendersi come inutiliter datum.

Avverso l'indennità di espropriazione quantificata in seno agli stessi decreti ed ai fini della determinazione giudiziale della stessa, la ricorrente OMISSIS S.a.s. proponeva cautelativamente apposita opposizione alla stima ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2011 e 29 D. Lgs. n. 150/2011 avanti la Corte di Appello di Palermo per il tramite di atto notificato il 30.12.2015.

Ad oggi le aree di proprietà della ricorrente risultano illegittimamente occupate, irreversibilmente trasformate, nonché costantemente utilizzate dall'Ente espropriante sine titulo, nella generale insussistenza del benché minimo titolo idoneo a legittimare l'espropriazione come sopra

negligentemente disposta e mantenuta nonostante l'intervenuta scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità.

E soprattutto nella carenza assoluta di un provvedimento minimamente valido sul piano dell'effetto traslativo della proprietà dei fondi occupati ed efficace sotto il profilo dell'indennità definitiva di esproprio, in effetti rimasta del tutto inesitata

1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce: violazione dei termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - violazione dell'art. 42 della costituzione e dell'art. 2043 c.c.. - violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001; n. 327; violazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; violazione dei principi che governano il giusto procedimento espropriativo; violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.

1.3. Il 24/02/2015 si è costituita in giudizio la OMISSIS s.c.p.a., contraente generale dell'ANAS, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso; successivamente ha depositato in giudizio documenti.

1.4. In data 18/03/2015 l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'ANAS s.p.a. con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.

1.5. In data 22/02/2018, essendo nelle more del giudizio intervenuto il fallimento della società ricorrente, si è costituita in giudizio la Curatela del fallimento facendo proprie le difese e le domande spiegate dalla ricorrente in bonis.

1.6. In data 15/03/2018 anche la OMISSIS Srl si è costituita in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore, facendo proprie le difese e le domande già spiegate con l'atto introduttivo del giudizio.

1.5. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive in vista dell'udienza pubblica.

1.6. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Entrambe le società ricorrenti hanno formulato le proprie domande restitutorie/risarcitorie previo accertamento e declaratoria di nullità:

- del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS S.a.s. prot. n. 2065 del 09.06.2014, notificato il 03.12.2014;

- del decreto di espropriazione dei fondi di proprietà della ricorrente Società OMISSIS S.a.s. prot. n. 2509 del 28.08.2014, notificato il 03.12.2014;

con i quali è stata disposta l'espropriazione definitiva per pubblica utilità dei beni immobili in epigrafe indicati ed il passaggio del diritto di proprietà a favore del demanio dello Stato.

E' pertanto prioritario verificare se siano stati effettivamente violati i termini di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Secondo la tesi delle ricorrenti la OMISSIS s.c.p.a. non avrebbe definito il procedimento espropriativo nel rispetto dei termini finali previsti dall'art. 13 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, decorrenti dalla data della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Sostengono in particolare che nelle more del procedimento ablatorio come sopra intrapreso il termine di validità, legittimità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sarebbe definitivamente scaduto il 20.07.2013, così come attestato dal CIPE, Autorità Espropriante, con nota, prot. n. 4937 del 19.11.2014.

Tutto ciò nonostante, soltanto in data 03.12.2014 L'OMISSIS Scpa notificava i decreti di esproprio oggi impugnati, per di più adottati oltre sei mesi prima, quando oramai la predetta dichiarazione di pubblica utilità risultava ampiamente scaduta, di modo che l'esproprio così eseguito dovrebbe necessariamente intendersi come inutiliter datum.

In conclusione, deducono le società ricorrenti, non essendo intervenuto il decreto definitivo di esproprio nei termini di legge, la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta illegittima; con la conseguenza che OMISSIS s.c.p.a. ed ANAS S.p.A., avendo operato sine titulo, sarebbero obbligate:

- a restituire alla proprietaria OMISSIS. S.a.s. (e per essa alla subentrata Curatela fallimentare) le aree oggetto di espropriazione, previo ripristino dello stato dei luoghi quale risarcimento del danno in forma specifica; ovvero, in alternativa a detto obbligo restitutorio, a determinarsi in ordine all'acquisizione sanante degli stessi fondi ai sensi e per l'effetto dell'art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- a risarcire il danno alla OMISSIS S.r.l., nella misura dedotta ed analiticamente quantificata in perizia per un importo complessivamente pari a € 6.297.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3. Il ricorso è infondato.

Ai fini del computo dei termini per la verifica della legittima adozione dei decreti di esproprio deve preliminarmente stabilirsi il termine iniziale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Al riguardo la clausola finale n. 3.1 della delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 156/05 del 02.12.2005 (pubblicata sulla G.U. n.196 del 24/08/2006) - con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'adeguamento a 4 corsie della S.S. 640 "di Porto Empedocle", tratto dal Km. 9+800 al Km. 44+400, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, recita: "3.1. L'efficacia della presente delibera resta subordinata alla stipula di atto integrativo con la Regione siciliana che "includa esplicitamente" l'opera in esame tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa generale quadro, così come previsto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003" (con detta sentenza la Corte si è espressa nel senso di ritenere che l'esigenza di tutelare un interesse nazionale non può giustificare la deroga al riparto delle competenze costituzionali, poiché l'interesse nazionale non costituisce titolo per sottrarre oggetti alle materie di competenza regionale).

Ebbene, risulta dagli atti che l'opera per cui è giudizio è stata poi "espressamente contemplata" dal I° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 04/10/2007 sicché il termine iniziale di efficacia della delibera CIPE e, con essa, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ha cominciato a decorrere da detta data.

Conseguentemente la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 13, co 4, del T.U.E) avrebbe dovuto scadere decorso il termine di 5 anni, e dunque il 04.10.2012.

Tuttavia, con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato introdotto il comma 4 bis dell'art. 166 del codice degli appalti (D.lgs. 163/2006), con il quale – in deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 13 D.P.R. 327/2001 - è stato disposto che per gli interventi di cui alla legge obiettivo (L. 443/2001) "Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera... La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327".

A mente di quanto disposto il termine di 7 anni decorrente dal 04/10/2007 (termine iniziale di efficacia della delibera CIPE n. 156/05 del 02.12.2005 e, dunque, della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) andava a scadere nella data del 04/10/2014; e poiché i decreti di esproprio sono stati emanati il 09.06.2014 (prot. n. 2065) e il 28.08.2014 (prot. n. 2509) e dunque entro il termine di scadenza finale del procedimento espropriativo, deve concludersi che essi sono stati legittimamente adottati nel rispetto dei termini di legge.

4. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso consegue l'infondatezza delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dalle società ricorrenti

5. Sussistono giustificate ragioni, atteso la particolarità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO